



Città di Bellinzona

# Ordinanza municipale sul servizio controllo abitanti



## Indice

Art. 1	Obbligo della notifica	2
Art. 2	Cambiamento di recapito nel territorio del Comune	2
Art. 3	Moduli di notifica	2
Art. 4	Documenti da presentare	3
Art. 5	Accertamenti	3
Art. 6	Perdita del domicilio	3
Art. 7	Informazioni	3
Art. 8	Ricorsi	3
Art. 9	Contravvenzioni	3
Art. 10	Disposizioni abrogate	4
Art. 11	Entrata in vigore	4

Il Municipio di Bellinzona, richiamati la Legge federale sull'armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone del 23 giugno 2006, in particolare l'art. 11, la Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente la banca dati del movimento della popolazione del 5 giugno 2000 e il Regolamento della Legge di applicazione della Legge federale sull'armonizzazione dei registri e concernente il controllo abitanti e la banca dati del movimento della popolazione del 2 dicembre 2009;

ordina:

**Art. 1            Obbligo della notifica**

- I.            Ogni persona fisica che risiede o soggiorna sul territorio giurisdizionale della Città di Bellinzona deve notificare il proprio arrivo, rispettivamente l'inizio del proprio soggiorno, entro 14 giorni presso il Servizio del Movimento della popolazione, a cui è subordinato l'Ufficio Controllo abitanti (UCA), o presso uno degli sportelli multifunzionali di quartiere, presentandosi personalmente con i documenti di legittimazione. Se predisposto, l'inoltro della notifica può avvenire anche in via elettronica.
- II.           Chiunque dà alloggio a terze persone è tenuto ad inoltrare una notifica entro 14 giorni, utilizzando l'apposito modulo, all'Ufficio Controllo Abitanti.
- III.           Analoga notifica con la stessa procedura deve essere fatta entro 14 giorni in caso di partenza.
- IV.           In particolare, sono inoltre tenuti a presentare la notifica:
- a) i residenti che danno alloggio a terze persone (personale di servizio compreso);
  - b) i proprietari o gerenti di alberghi, esercizi pubblici, istituti pubblici o privati, per il loro personale di servizio e per i clienti che vi soggiornano per oltre tre mesi; nonché ospedali, cliniche e ricoveri per il loro personale di servizio.
  - c) i capifamiglia allorquando un membro della stessa arriva nell'appartamento o parte per un altro recapito, nel Comune o fuori di esso.
  - d) l'obbligo della notifica è pure esteso a tutti coloro che affittano o subaffittano locali ad uso studio, laboratorio, deposito, magazzino, fabbrica, negozio o esposizione di qualsiasi genere e ciò indipendentemente dal fatto che le persone o gli enti interessati siano o meno domiciliati a Bellinzona.  
L'obbligo della notifica non può essere messo in relazione con la scadenza dei contratti di locazione o con altri rapporti di diritto privato.

**Art. 2            Cambiamento di recapito nel territorio del Comune**

Tutti coloro, svizzeri o stranieri, che cambiano recapito all'interno del territorio giurisdizionale del Comune, sono tenuti a darne comunicazione entro 14 giorni all'Ufficio Controllo Abitanti o a uno degli sportelli multifunzionali di quartiere, alla stessa stregua di quanto stabilito dall'art. 1 della presente ordinanza.

**Art. 3            Moduli di notifica**

I moduli di notifica sono ottenibili presso l'Ufficio Controllo Abitanti, gli sportelli multifunzionali di quartiere o sono scaricabili dal sito internet della Città. Il formulario di notifica deve essere riempito con tutti i dati richiesti. In caso di trasferimento di domicilio, fuori Comune, è fatto obbligo di indicare il nuovo indirizzo.

Le notifiche non debitamente compilate o redatte in modo illeggibile o incomplete o non firmate, saranno retrocesse. Notifiche verbali non conformi alle presenti disposizioni non saranno accettate.

**Art. 4 Documenti da presentare**

Per famiglie o singole persone provenienti da un altro Comune del Ticino, l'Ufficio Controllo Abitanti richiama direttamente i necessari atti al Municipio del precedente Comune di domicilio. Qualora mancasse l'atto di origine ne sarà fatta richiesta all'interessato, il quale è tenuto a procurarselo a sue spese, entro quindici giorni. I cittadini ticinesi, confederati o attinenti di Bellinzona che provengono da altri Cantoni o dall'estero sono pure tenuti a far pervenire all'Ufficio Controllo Abitanti l'atto di origine.

La persona che intende mantenere il domicilio nel Comune di provenienza dovrà depositare un certificato di domicilio e richiedere una notifica di soggiorno. L'UCA è tenuto ad effettuare le verifiche atte a stabilire se non vi siano i presupposti al trasferimento di domicilio.

In tutti i casi l'Ufficio Controllo Abitanti può esigere la produzione di altri documenti ufficiali che gli consentano di desumere le generalità esatte e complete di tutte le persone interessate, quali: libretto di famiglia, atto di nascita, estratti ufficiali, ecc.

Questi documenti saranno restituiti ai loro titolari, per contro l'atto di origine o l'atto di famiglia resta depositato presso il Municipio.

**Art. 5 Accertamenti**

Per eventuali accertamenti presso il domicilio dei nuovi arrivati, l'Ufficio Controllo Abitanti si avvale della collaborazione degli agenti della Polizia comunale.

**Art. 6 Perdita del domicilio**

Se una persona non risiede più nel territorio del Comune da oltre 6 mesi, oppure se notificata partita da un recapito non fa pervenire una nuova notifica, ancora nel termine di 6 mesi, il suo domicilio è considerato decaduto e i suoi documenti saranno senz'altro retrocessi al Municipio di attinenza. Questo articolo non si applica ai militari in servizio.

**Art. 7 Informazioni**

L'Ufficio Controllo Abitanti fornisce, a richiesta, informazioni sul luogo di abitazione o sulla data di arrivo o di partenza, da Bellinzona di determinate persone, conformemente alle disposizioni legali in materia di protezione dei dati.

Le richieste tendenti ad ottenere le suddette informazioni devono essere formulate per iscritto.

L'Ufficio Controllo Abitanti (il Municipio) declina ogni responsabilità sull'esattezza delle informazioni rilasciate in materia di controllo degli abitanti.

**Art. 8 Ricorsi**

Ritenute le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulle deleghe di competenze operative e in materia di spese, contro le decisioni del Municipio è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

**Art. 9 Contravvenzioni**

Chi non ottempera alle decisioni previste dalla presente Ordinanza è passibile di una multa che va da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.- in applicazione dell'art. 115 del Regolamento comunale e secondo la procedura prevista dalla Legge organica comunale.

Al Servizio del Movimento della popolazione è delegata la facoltà di emettere contravvenzioni sino ad un importo di fr. 300.-.

**Art. 10 Disposizioni abrogate**

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate le disposizioni precedenti e ogni altra ordinanza precedentemente adottata in materia.

**Art. 11 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione all'albo comunale, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC.

**Adottata con risoluzione municipale n.8016 del 27 settembre 2023**

**In pubblicazione all'albo comunale dal 03 ottobre 2023 al 02 novembre 2023**